

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 309)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1979
(V. Stampato n. 415)*

**d'iniziativa dei deputati MANCINI Giacomo, CASALINUOVO, LIGATO,
NAPOLI, PRINCIPE e PUCCI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 ottobre 1979*

Proroga del termine di cui al settimo comma dell'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per quanto riguarda gli espropri effettuati per l'esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 53, settimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato di cinque anni, limitatamente all'esproprio degli immobili effettuato per la esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro.

Gli immobili suddetti potranno essere utilizzati dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, oltre che per l'attrezzatura della zona, anche per iniziative industriali alternative a quella del 5° Centro siderurgico ed altre aventi comunque fine di pubblica utilità obiettivamente connesse ad insediamenti industriali ed alle necessarie attrezzature delle zone interessate.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.